SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie | Abb. annuo | L. 200 | All'Estero | Abb. annuo | L. 400 |
| | » semestrale | » 100 | | » semestrale | » 200 |
| | » trimestrale | » 50 | | » trimestrale | » 100 |
| | Un fascicolo | » 4 | | Un fascicolo | » 8 |

ALLA PARTE SECONDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie | Abb. annuo | L. 120 | All'Estero | Abb. annuo | L. 240 |
| | » semestrale | » 60 | | » semestrale | » 120 |
| | » trimestrale | » 30 | | » trimestrale | » 60 |
| | Un fascicolo | » 4 | | Un fascicolo | » 8 |

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie | Abbonamento annuo. . L. 100 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero | Abbonamento annuo . . L. 200 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

**Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944*
*Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76.* — MASI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

**Prezzo del pane e della pasta.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944*
*Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81.* — MASI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

**Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944*
*Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77.* — MASI

---

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

**Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Primo Ministro Segretario di Stato*
BONOMI

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

**Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

*Il Ministro*: GULLO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

### Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Irbicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Irbicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

*Il presidente*: MEDUGNO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

**Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, G.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.**

**In data 10 agosto 1944**

**M. S. LUSH**
**BRIGADIERE GENERALE**
***Commissario Esecutivo***

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.